



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Consigliere	Carlo Picuno
Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Antonio Marsico
Referendario	Lucia Minervini
Referendario	Giovanna Olivadese

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal comune di Serracapriola (FG), assunta al protocollo della Sezione n. 6050 del 24.09.2021;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 6211 del 29.09.2021;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021, convocata con ordinanza n. 65/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del comune di Serracapriola (FG), con nota recante prot. n. 6447 del 24.09.2021, ha premesso che *«il Comune di Serracapriola (FG) è stato colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e successivi, con gravi danni sia al patrimonio pubblico che privato;*

ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253, recante: "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile" e successive, il Comune di Serracapriola procedeva ad assumere un dipendente per le esigenze dell'Ufficio sisma, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di anno in anno, oltre a stipulare un contratto di collaborazione sempre di anno in anno, con oneri finanziari a totale carico della Protezione Civile e del Commissario Straordinario per gli eventi sismici;

al Commissario Straordinario, a seguito dello scadere dello stato di emergenza, subentrava la Regione Puglia sempre per gli adempimenti in materia di ricostruzione post sisma, giusta l. r. n. 27/2012 e successive;

anche la Regione Puglia confermava la possibilità di assumere personale dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, sempre di anno in anno e sempre con oneri a totale carico della Regione Puglia;

il Comune di Serracapriola procedeva all'assunzione dell'unità di personale dipendente, in conformità alla normativa regionale suddetta, prevedendo in bilancio la relativa entrata e spesa, con allocazione delle poste in apposita e specifica risorsa e capitolo di pari importo, senza, pertanto, oneri a carico del bilancio comunale;

l'art. 9, comma 28, del Decreto-Legge n.78/2020, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha novellato le disposizioni in materia di spese per l'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo in particolare il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, imponendo vincoli specifici in materia di spesa per detto personale;

il Decreto-Legge n. 90/2014, come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha innalzato al 100% il limite della spesa per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale;

la Regione Puglia annualmente comunica la disponibilità finanziaria per detta assunzione, che risulta essere superiore al limite di spesa del 100% per le assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per cui questo Comune, pur essendo in regola con i vincoli di finanza pubblica, in conformità all'interpretazione letterale circa la deroga del limite soltanto per le assunzioni finanziate con fondi U. E. ovvero provenienti da privati, non utilizza interamente la somma assegnata, ma solo quella che rientra nel limite di cui al citato art. 9, comma 28 (100% della spesa nel 2009);

tale situazione si ritiene illogica e non conforme ai principi di utilizzo dei finanziamenti pubblici, in quanto il Comune, pur avendo la necessità di utilizzare un dipendente per la ricostruzione post-sismica e la disponibilità finanziaria di un soggetto terzo (Regione Puglia), che inserisce la spesa nel proprio bilancio e, per l'effetto, nella contabilità e finanza pubblica allargata, non può procedere alla relativa assunzione per l'intero importo disponibile stante l'interpretazione letterale della normativa in questione;

si ritiene, anche alla luce di pareri circa una interpretazione logico-sistematica della norma in esame, che le assunzioni con contratto di lavoro flessibile finanziate totalmente con oneri da parte di soggetti terzi (U.E.; Stato; Regioni ovvero altri soggetti pubblici e privati) che risultano già inseriti nel bilancio dell'Ente finanziatore e, pertanto, nella contabilità e

finanza pubblica allargata, possono essere effettuate nel rispetto del limite del finanziamento concesso».

Il Sindaco del comune di Serracapriola (FG) ha conclusivamente rivolto «*la seguente richiesta di parere: le assunzioni con contratto di lavoro flessibile finanziate totalmente con oneri da parte di soggetti terzi (U.E.; Stato; Regioni ovvero altri soggetti pubblici e privati) che risultano già inseriti nel bilancio dell'Ente finanziatore e, pertanto, nella contabilità e finanza pubblica allargata, possono essere effettuate nel rispetto del limite del finanziamento concesso e della compatibilità con il dettato di cui al citato art. 9, comma 28, del Decreto-Legge n. 78/2010, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e s. m. e i.*».

Considerato in

DIRITTO

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, è necessario verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti deve richiamarsi innanzitutto l'art. 7, comma 8 della legge 131 del 5 giugno 2003 ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/2010 (Sezioni riunite in sede di Controllo) e con deliberazioni n. 3/2014 e n. 11/2020.

La Corte dei conti ha infatti stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono contestualmente sussistere alcune condizioni:

- il quesito dev'essere formulato dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ossia Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni);
- la richiesta dev'essere suscettibile nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *"ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006);
- la richiesta deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve interferire, neppure potenzialmente, con le altre funzioni riservate alla Corte dei conti, né presentare connessioni con le funzioni giurisdizionali e requirenti della medesima Corte o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile e/o amministrativa;
- il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti la contabilità pubblica; *a contrario*, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche

indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione; appare evidente, infatti, come sia preclusa alla Corte dei conti un'ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale posta in essere dall'ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei principi di legalità, competenza funzionale, terzietà ed indipendenza;

- la richiesta non è altresì ammissibile qualora, per la conseguente risoluzione della stessa, *"non si rinven[ga]no quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/2014) o qualora la stessa si sostanzia in una richiesta di consulenza di portata generale, avente quale oggetto tutti gli ambiti dell'*agere* amministrativo (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2020);
- il quesito deve poi collocarsi in una fase preventiva rispetto all'esecuzione da parte del soggetto richiedente di azioni e/o provvedimenti relativi alla questione oggetto di richiesta di parere, ossia deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere, non essendo ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del comune di Serracapriola (FG), organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia

l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed anche alla luce del fatto che nella Regione Puglia il suddetto Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante.

Quanto al profilo oggettivo, va evidenziato che la richiesta deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (di amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (si vedano, ad esempio, in tal senso le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 54/2021 e n. 155/2021), cui spetta procedere alla adeguata e ponderata valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare conseguentemente le scelte decisionali più opportune.

Secondo un principio ampiamente consolidato, infatti, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile; ne consegue che, coerentemente con gli ambiti di competenza assegnati alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il parere viene reso con precipuo ed esclusivo riguardo agli aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive interessate, unicamente avendo riguardo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni *in itinere*, ovvero già assunte o atti già adottati *ex post*, né scelte discrezionali dell'ente, che potrà al più trarre dal presente motivato avviso utili

criteri di orientamento volti alla corretta applicazione delle norme che disciplinano i relativi aspetti contabili.

Dal punto di vista oggettivo, la questione si delinea, pertanto, ammissibile entro i limiti relativi all'interpretazione della disposizione dell'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 relativamente ai risvolti contabili delle questioni sollevate. Tale disposizione si inquadra, infatti, nell'ambito della contabilità pubblica, poiché concerne il corretto utilizzo di risorse e più in generale il contenimento della spesa pubblica e gli equilibri di finanza pubblica, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della Corte nell'ambito dell'attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel merito le eventuali scelte amministrative (pregresse o future), né valutare l'esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell'azione gestionale, questa Sezione regionale di controllo per la Puglia esamina il quesito formulato dall'Amministrazione comunale rimettente, astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta, offrendo unicamente una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto.

In particolare, il quesito esaminato attiene alle assunzioni di personale mediante contratti di lavoro c.d. flessibile totalmente "eterofinanziati", con particolare riguardo ai limiti previsti dalla vigente normativa (nello specifico, dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010).

In primo luogo, va originariamente ricordato come anche le autonomie territoriali concorrano al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tant'è che già l'art. 1, commi 557-562 della legge 27.12.2006, n. 296 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007*») aveva previsto per gli enti soggetti all'allora vigente patto di stabilità interno la necessità di assicurare

la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ad alcuni ambiti prioritari di intervento quali la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (attraverso parziale reintegrazione del personale cessato e contenimento della spesa per il lavoro flessibile), la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (pure mediante accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico), il contenimento delle dinamiche di crescita salariale derivanti dalla contrattazione integrativa, ecc.; a tale *corpus* normativo sono poi seguiti ulteriori interventi, quali:

- l'art. 14, comma 7 del D.L. 31.05.2010, n. 78 («*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122) che ha inserito nell'art. 1 della legge n. 296/2006 i commi 557-*bis* e 557-*ter*, riguardanti l'identificazione delle voci integranti la spesa del personale e le conseguenze per la violazione dell'obbligo di riduzione sancito dal precedente comma 557;

- l'art. 3, comma 5-*bis* del D.L. 24.06.2014, n. 90 («*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114) che ha introdotto il comma 557-*quater*, individuando quale parametro di riferimento per il contenimento della spesa del personale a partire dal 2014 quello del valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione;

- l'art. 16 del D.L. 24.06.2016, n. 113 («*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*», convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2016, n. 160)

che ha abrogato la lett. a) dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, avente ad oggetto l'obbligo di riduzione dell'incidenza della spesa per il personale rispetto al totale delle spese correnti;

- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (*«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»*, c.d. decreto "Crescita", convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58) che, nel dettare disposizioni in tema di *«Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria»*, ha parametrato le capacità assunzionali a valori soglia puntualmente individuati, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dagli enti interessati;

- l'art. 1 del D.L. 9.06.2021, n. 80 (recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2021, n. 113) che, nel dettare *«Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche»* contiene una pluralità di misure finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni attraverso assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato destinato a realizzare i progetti del PNRR, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto, assunzioni che avvengono in deroga alle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

Ricostruito sinteticamente il quadro legislativo di riferimento, va evidenziato come il quesito avanzato dal comune di Serracapriola (FG) concerna l'erogazione da parte della Regione Puglia di un finanziamento per l'assunzione di *«un dipendente*

per la ricostruzione post-sismica” (ossia un dipendente operante presso l’ufficio comunale che si occupa delle incombenze relative ai procedimenti post-sisma) e la compatibilità di tale fattispecie con le regole per il contenimento della spesa di personale sostenuta dagli enti locali.

Come si è già accennato, ai sensi dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”; tali limiti, per il personale a tempo determinato “non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”.

Stante la chiarezza della disposizione in esame, resta da verificare se nella fattispecie oggetto del quesito avanzato dal comune di Serracapriola (FG) si imponga o meno il rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con la deliberazione n. 21/2014, ha affermato che i vincoli imposti dal legislatore statale all’incremento dell’aggregato “spesa di personale” devono considerarsi cogenti e

che, in assenza di una specifica norma che preveda l'esclusione, si possono non considerare nel computo della spesa per il personale, solo gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione europea o privati.

Nel caso in esame l'ente locale svolge attività che hanno quali fruitori i propri cittadini (e aventi ad oggetto le attività amministrative e procedurali successive al sisma che ha interessato il comune), attività che vengono finanziate dalla Regione nell'ambito di funzioni relative alla ricostruzione *post*-sisma; tali iniziative, secondo la Corte costituzionale, richiedono la cooperazione tra Stato e Regioni al fine di ottenere la migliore definizione degli assetti organizzativi e decisionali preposti alla ricostruzione delle zone terremotate (cfr. in tal senso, sentenza n. 246 del 2019).

In relazione agli aspetti contabili della fattispecie, va ricordato, ad esempio, come relativamente alle assunzioni nei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 11, comma 4-*ter* del D.L. n. 90/2014, aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, i vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza.

Appare dunque evidente come la non applicabilità del vincolo in esame richieda una specifica disposizione normativa, come avvenuto nel caso del sisma del 2012.

In relazione all'assoggettamento al vincolo generale riguardante l'andamento complessivo della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, poi, dev'essere evidenziato come il confronto storico tra aggregati di spesa, di cui all'art. 1, comma 557-*quater* della medesima legge n. 296/2006, vada riferito in linea di principio all'insieme delle componenti stabili ed ordinarie che compongono la spesa per il personale e debba riguardare valori tra loro omogenei,

senza essere influenzato da dinamiche temporanee ed occasionali, che ne altererebbero la serie storica.

Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso ad assunzioni con contratti flessibili per la gestione di un ufficio comunale dedicato alle problematiche *post-sisma*, data la durata non temporalmente definita dell'intervento (che, come affermato dal comune di Serracapriola (FG), avviene "*di anno in anno*"), appaia suscettibile di determinare un aumento della spesa corrente ed un conseguente irrigidimento del bilancio, non essendo un'operazione neutra in termini di sostenibilità a regime (cfr. Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazioni n. 56/2017 e n. 31/2018), peraltro in assenza di un referente normativo che consenta il superamento dei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

Del resto, come condivisibilmente affermato, "*anche la spesa di personale etero-finanziata, qualora le risorse utilizzate siano riferibili al funzionamento dell'amministrazione, debbono essere ricomprese nell'aggregato considerato dalle previsioni limitative*" (in tal senso, Sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 112/2017).

A sostegno dell'illustrata soluzione si rileva altresì che pure la Corte costituzionale con la sentenza n. 173/2012, esprimendosi sulla legittimità dell'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ha ritenuto espressamente che la norma ponga "*un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato*" e "*lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma*

restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”.

Resta impregiudicata la necessità che la spesa per il personale sopportata per il funzionamento dell'amministrazione locale rimanga contenuta nel corso degli anni mediante il raffronto delle sue componenti ordinarie.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le ricordate ragioni, delibera di rendere il parere richiesto dal comune di Serracapriola (FG) nei termini *ut supra* esposti.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di Serracapriola (FG).

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente

F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato